



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
AREA 3- COORDINAMENTO DEGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE DELL'ISOLA
E DELLE ATTIVITÀ DA SVOLGERE PER ALTRI DIPARTIMENTI E/O ENTI LOCALI

II DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO l'articolo 7 della Legge Regionale 15 maggio 2000 n. 10;

VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008 n. 19;

VISTO l'articolo 4 della Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12, che ha istituito nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità il Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO l'articolo 49, comma 1, della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 che ha previsto la riorganizzazione dell'apparato amministrativo della Regione;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 702 del 16.2.2018 di conferimento incarico al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 12 del 14 giugno 2016 con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni" nonché l'allegato 1;

VISTO il D.D.G. n. 182/2016 del 7 luglio 2016 di conferimento incarico alla struttura dirigenziale dell'Area 3 del Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTE le note n. 248904 del 18.12.2017, n. 218981 del 18.10.2018 e, in ultimo, n. 237366 del 13.11.2018, con le quali l'Ufficio del Genio Civile di Messina ha trasmesso gli atti concernenti i lavori abusivi eseguiti nel fabbricato con struttura portante in cemento armato composto da due piani seminterrati, da un piano terra, da un piano primo, da un parziale piano secondo, da un piano sottotetto abitabile e soprastante copertura in parte a terrazzo e per il resto a tetto ad unica falda, sito in via [redacted] del Comune di [redacted] consistente sul lotto di terreno identificato catastalmente al foglio n. 3 particelle n. [redacted] di proprietà del signor [redacted] nato a [redacted] 1952, per l'adozione del provvedimento definitivo ai sensi dell'articolo 25 della Legge 2.2.1974 n. 64;

RILEVATO che i lavori abusivi accertati commessi in violazione della osservanza degli adempimenti prescritti dalla normativa per le costruzioni in zona sismica riguardano, così come rappresentate e descritte dall'Ingegnere Antonino Lamberto con il progetto allegato alla richiesta di adozione del provvedimento definitivo, le opere strutturali in cemento armato (pilastri, travi, il solaio della copertura a tetto in parte a terrazzo e per il resto a tetto ad unica falda) del suddetto piano sottotetto e del prolungamento (intervento finalizzato all'accesso e all'abitabilità del medesimo) della scala che collega i piani sottostanti, realizzate in variante al progetto di cui all'autorizzazione n. [redacted] del [redacted] 2007 rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile di Messina che prevedeva la esecuzione delle strutture in cemento armato di cinque (i due piani seminterrati, il piano terra, il piano primo e il parziale piano secondo) dei sei piani realizzati e la esecuzione di una copertura a tetto a padiglione con struttura lignea soprastante l'ultimo solaio di piano assentito;

RILEVATO che per le suddette opere, realizzate in variante alla concessione edilizia n. [redacted] del [redacted] 2007 e in assenza di titolo abilitativo, il corpo di Polizia Municipale ha compilato e trasmesso, con nota [redacted] del [redacted] 2009, assunta al protocollo n. [redacted] del [redacted] 2009, all'Ufficio del Genio Civile di Messina il verbale n. [redacted] del [redacted] 2009 dell'accertata, congiuntamente al tecnico del Comune di [redacted] violazione edilizia;

RILEVATO che signor Donato Antonino, nella qualità di proprietario e committente, al fine di regolarizzare, ai sensi dell'articolo 36 del DPR 380/2001, la abusiva eseguita variante, con istanza assunta al protocollo n. [redacted] del [redacted] 2009, ha richiesto il rilascio di parere sismico all'Ufficio del Genio Civile di Messina, allegando progetto in sanatoria a firma dell'Ingegnere Antonino [redacted];

RILEVATO che il Comune di [redacted] per la accertata violazione edilizia di cui al verbale n. [redacted] del [redacted] 2009, con nota assunta al protocollo n. [redacted] del [redacted] 2009, ha trasmesso all'Ufficio del Genio Civile di Messina l'Ordinanza di sospensione dei lavori [redacted] 2009;

RILEVATO che l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Messina, desunta dai suddetti atti ricevuti (il verbale, il progetto in sanatoria e l'Ordinanza) la violazione degli adempimenti prescritti dalla normativa per le costruzioni in zona sismica, ha compilato e trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 2.2.1974 n. 64, alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina il processo verbale protocollo n. [REDACTED] 2009. In seno al quale, dalle risultanze dell'esame istruttorio del progetto in sanatoria, ha espresso parere di sussistenza per le opere strutturali realizzate in variante al progetto di cui all'autorizzazione protocollo n.35289 del 21.11.2007. Dell'espresso parere, con nota protocollo n. [REDACTED] di pari data, veniva informato il proprietario committente, a cui veniva rappresentato che, in ogni caso, il provvedimento definitivo rimaneva subordinato alle determinazioni dell'Autorità Giudiziaria;

CONSIDERATO che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina ha iscritto procedimento penale n. [REDACTED] R.G.N.R. nei confronti del signor [REDACTED] nella qualità di proprietario e committente, e del signor [REDACTED] Antonino nella qualità di [REDACTED] per il reato di violazione della normativa urbanistica di cui all'articolo 44 lett b) del DPR 380/2001 -lettera A) del rubricato-, per il reato di violazione della normativa per le costruzioni in zona sismica di cui agli articoli 93, 94 e 95 del DPR 380/2001 -lettera B) del rubricato- e per il reato di violazione di cui all'articolo 181 del D.leg.vo n. 42/2004 -lettera C) del rubricato- "*(...) per avere, in concorso tra loro, (...) eseguito opere di costruzione di [REDACTED] su un immobile preesistente, reso accessibile mediante prolungamento del vano scala (...), [REDACTED] in assenza di permesso di costruire*";

CONSIDERATO che il Tribunale di Messina per l' iscritto procedimento penale n. [REDACTED] R.G.N.R. con Sentenza n. [REDACTED] 4 del [REDACTED] 2014, "*(...) ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [REDACTED] e di [REDACTED] Antonino per i reati loro ascritti ai capi A), B), e C) perché estinti per intervenuta prescrizione*". La Corte di Appello di Messina, con Sentenza n. 1576/2015 del 25.11.2015, ha riformato la suddetta appellata Sentenza limitatamente al reato ascritto al capo A) in quanto estinto per rilascio della concessione edilizia in sanatoria, confermando nel resto quanto statuito da Giudice di primo grado;

RITENUTO che il caso di specie possa essere disciplinato con l'articolo 25 della Legge 2.2.1974 n. 64;

PRESO ATTO che l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Messina, con la relazione istruttoria che accompagna la nota n. 237366 del 13.11.2018, trasmessa in sede di istruttoria ad integrazione e finalizzata alla adozione del provvedimento definitivo, nel ribadire quanto precedentemente riferito sugli accadimenti amministrativi e giudiziari del procedimento del caso di cui ci si occupa con la precedente relazione istruttoria, nel rappresentare la non necessità di una nuova valutazione della sicurezza dell'intera unità strutturale che individua il fabbricato de quo, ai sensi del capo 8.3 del vigente DM 17.1.2018, a motivo che l'intera costruzione, così come verificato ed asseverato dall'Ingegnere Antonino [REDACTED] con il progetto in sanatoria allegato alla nota n. 218981 del 18.10.2018, risulta conforme alle norme tecniche del decreto attuativo vigente all'epoca della esecuzione dell'eseguito abuso (il DM 16.1.1996), ha espresso parere che le opere strutturali realizzate in violazione degli adempimenti prescritti dalla normativa sismica nel suddetto fabbricato possono sussistere;

RILEVATO che il progetto in sanatoria allegato al parere espresso è munito del visto ai sensi dell'articolo 25 della Legge 2.2.1974, n. 64;

VISTO il parere reso dall'UO A3.01 in seno alla relazione di competenza protocollo n. 243666/DRT del 21.11.2018;

ACCLARATO che le motivazioni in narrativa debbano intendersi integralmente riportate e trascritte nell'articolato che segue;

FATTO SALVO il rispetto delle prescrizioni delle leggi urbanistiche e l'esercizio del diritto dei terzi;


DECRETA

ARTICOLO 1. Le opere strutturali in cemento armato del piano sottotetto accessibile, della soprastante copertura in parte a terrazzo e per il resto a tetto ad unica falda e del prolungamento della scala di collegamento dei piani sottostanti del fabbricato sito in via [REDACTED] del Comune di [REDACTED] consistente sul lotto di terreno identificato catastalmente al foglio n. [REDACTED] particelle n. [REDACTED] e di proprietà del signor [REDACTED] (agli meglio generalizzato), realizzate in variante al progetto di cui all'autorizzazione n. [REDACTED] del [REDACTED] 2007 rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile di Messina, accertate eseguite in violazione della osservanza degli adempimenti prescritti dalla normativa per le costruzioni in zona sismica, rappresentate, descritte, verificate ed asseverate dall'Ingegnere Antonino [REDACTED] con il progetto in sanatoria allegato alla richiesta di adozione del provvedimento definitivo ai sensi dell'articolo 25 della legge 2.2.1974 n. 64, possono sussistere.

ARTICOLO 2. Il presente decreto redatto in quattro copie, previa pubblicazione ai sensi del comma 6 dell'articolo 98 della Legge Regionale n. 9 del 7 maggio 2015, che ha sostituito il comma 5 dell'articolo 68 della Legge Regionale 12 agosto 2014, sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico, verrà trasmesso in duplice copia all'Ufficio del Genio Civile di Messina per gli adempimenti di competenza.

Palermo li 27 NOV. 2018

Il Dirigente dell'Area 3
Ing. Francesco Vallone



Il Dirigente Generale
Arch. Salvatore Luzzo

